

**OLTRE ALLO
SCIOPERO DEL 5
PER GLI SCIOPERI
ANTI-INVALSI
DEL 6 (ELEMENTARI)
E DEL 12 MAGGIO
(SUPERIORI)
E PER IL
BOICOTTAGGIO
DEI QUIZ IL 7
(ELEMENTARI)**



a cura dei



OBAS
Comitati di Base
della Scuola

1. Il 6 maggio è una giornata di sciopero?

Sì; i Cobas 12/1/2015 hanno indetto lo sciopero per la giornata del 6 maggio per tutto il personale delle scuole materne e delle scuole elementari (Nota MIUR prot. n. 11470 del 20/4/2015). Ovviamente il modo migliore e più sicuro per far saltare la rilevazione del 6 è lo sciopero massiccio del personale della vostra scuola. Altrimenti potete provare ad organizzarvi con casse di resistenza.

3. Chi sono i lavoratori utili a bloccare i quiz?

- 1) i docenti individuati come somministratori
- 2) i collaboratori scolastici

5. Cosa dobbiamo fare se il preside ci intima di sostituire i colleghi scioperanti e di somministrare i quiz?

Se il preside vi intima di somministrare, chiedete ordine di servizio scritto (modello A); se il preside emana ordine di servizio, potete fare rimostranza (modello B); se il preside reitera l'ordine di servizio avete due possibilità: o ottemperate (e cioè somministrate) oppure vi rifiutate.

7. Perché i collaboratori scolastici sono scioperanti utili per bloccare i quiz?

Perché se tutti i collaboratori scolastici sono in sciopero la scuola resta chiusa e i quiz non possono svolgersi.

2. Come si costruisce una cassa di resistenza?

I lavoratori della scuola devono attivare una raccolta di soldi che servirà a coprire la trattenuta della giornata di sciopero a cui parteciperanno solo i lavoratori utili a bloccare i quiz.

4. Perché i docenti individuati come somministratori sono scioperanti utili per bloccare i quiz?

I presidi dovrebbero aver emanato delle circolari in cui si individuano i docenti somministratori per i giorni dei quiz; se questi entrano in sciopero, non possono essere sostituiti in quanto si configurerebbe come attività antisindacale; non è possibile infatti sostituire un docente scioperante.

6. Cosa succede se ci rifiutiamo di ottemperare all'ordine di servizio reiterato?

La normativa prevede che ci si possa rifiutare di ottemperare a un ordine di servizio reiterato "quando l'atto sia vietato dalla legge penale" (art. 17 d.P.R. n. 3/1957 richiamato dall'art. 146 del CCNL Scuola 2006/2009); se non si ottempera a un ordine di servizio reiterato si può andare incontro a un provvedimento disciplinare per i quali le sedi Cobas offriranno tutta l'assistenza sindacale e legale valutando caso per caso.

Allegato D

PROPOSTA DI DIFFIDA DEI GENITORI

(da personalizzare in ogni scuola)

La diffida può essere individuale o collettiva

Da protocollare alla segreteria della scuola e farsi rilasciare copia per ricevuta

Al Dirigente Scolastico
della Scuola

ATTO DI DIFFIDA

I sottoscritti genitori dell'alunno/a frequentante la classe di codesta scuola

considerato

- che la valutazione predisposta dall'INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti per l'a.s. 2014/2015 è stata organizzata senza alcuna forma di coinvolgimento diretto dei genitori;
 - che nessuna disposizione di legge impone agli alunni l'obbligo di sottoporsi alla rilevazione prevista dall'INVALSI;
 - che nel POF portato a conoscenza dai sottoscritti non risulta tale attività e che pertanto codesta scuola non può introdurla senza alcun consenso dei genitori né alcuna forma di partecipazione (da verificare scuola per scuola)
 - che peraltro il consiglio di Circolo/Istituto non ha mai deliberato su tale attività oppure ha espresso parere contrario a tale attività; (da verificare scuola per scuola)
 - che tale rilevazione che riguarda la didattica della scuola non è stata deliberata dal collegio dei docenti oppure ha ricevuto parere contrario del Collegio Docenti che, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 247/94 è l'organo competente a deliberare su tutta l'attività didattica della scuola (da verificare scuola per scuola)
 - che pertanto tale rilevazione che "usa" gli alunni minori senza alcuna informazione dettagliata dei genitori legali rappresentanti, oltre ad essere palesemente lesiva della personalità degli alunni, è anche illegittima per palese violazione della normativa sulla partecipazione (L. n. 241/90), dell'autonomia scolastica e delle prerogative degli OO.CC.
 - che peraltro non è garantito l'anonimato né sono state esplicitate dalla scuola le finalità della rilevazione che oggettivamente introduce modelli didattici molto discutibili ed incompatibili con un processo formativo personalizzato e partecipato, così come tra l'altro indicato nel patto educativo di cui la scuola si è fatta garante;
 - che le modalità di svolgimento della prova risultano del tutto anomale rispetto al normale svolgimento delle lezioni in quanto asettiche e foriere d'ansia per bambini e ragazzi in formazione;
 - che pertanto tale attività imposta in modo unilaterale senza alcun potere legittimamente attribuito è, sotto ogni profilo inaccettabile, e si configura come un abuso di potere;
- visto inoltre
- quanto previsto dall'Invalsi il quale dispone che il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio per il genitore, visto il D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti articolo 7 in particolare modo comma 4 li ove precisa che l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Rilevato che la somministrazione delle prove dell'InValsi, la raccolta dei dati di contesto e la somministrazione del questionario studente è obbligatoria per l'InValsi ma non certamente per gli studenti;

il/i sottoscritto/i genitore/i

dichiara/no di avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del DLGS 196/2003 e pertanto intima l'Istituzione Scolastica a non somministrare le prove al proprio figlio, a non raccogliere informazioni di contesto, a non somministrare il questionario studente, poiché non condividendo le finalità perseguite dall'Invalsi e non essendo le dette prove significative, obbligatorie o vincolanti per i fini di valutazione scolastica del proprio figlio non sono obbligatorie per lo stesso.

Diffidano inoltre

- il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale della scuola,
 - dal sottoporre il/la proprio/a figlio/a alla "somministrazione" delle prove INVALSI,
 - dal discriminare/la/o in base a questa scelta autonoma operata dai genitori in quanto suoi rappresentanti legali
 - dal trasmettere ovunque qualsiasi informazione relativa ai propri figli senza la previa autorizzazione dei sottoscritti e dei docenti titolari della classe,
 - dall'utilizzare, in palese violazione della privacy degli alunni e delle famiglie sottoscritte, qualsiasi elemento e dati privati familiari, registrati su documenti estranei alle ordinarie e tradizionali pratiche e scritture amministrative autorizzate all'atto dell'iscrizione
- e si riserva/no di promuovere tutte le opportune azioni, anche legali, a tutela dei diritti propri e del proprio figlio/a.

data,

FIRMA/E

Allegato C

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: rilevazione degli apprendimenti INVALSI 2015 - DICHIARAZIONE DI NON DISPONIBILITÀ ALLA SOMMINISTRAZIONE/TABULAZIONE/CORREZIONE

Il/la sottoscritto/a docente _____, in relazione all'oggetto,

Viste le date di Somministrazioni delle prove dell'Invalsi per il 2015,

Vista in particolar modo la LEGGE 35/2012 (conversione del DL 5/2012 "SEMPLIFICAZIONI"),

RILEVATO CHE

- 1. nessuna attività aggiuntiva nella scuola può essere attivata senza il parere favorevole del Collegio dei Docenti e senza essere, quindi, inserita nel POF d'Istituto (art. 7 comma 2 del testo unico sulla scuola D.L.vo n° 297/1994);**
- 2. le prove INVALSI sono a tutti gli effetti, come asserito anche nella Direttiva 88 del 2011 e ss., attività aggiuntive;**
- 3. nella normativa vigente non esiste alcuna attività aggiuntiva che possa essere imposta alle Istituzioni scolastiche, senza delibera degli Organi Collegiali o con parere sfavorevole degli stessi ed in ogni caso anche se deliberata, questa, non può essere imposta al docente che non manifesta la disponibilità per lo svolgimento della detta attività aggiuntiva visto anche l'art. 3, comma 2 dpr 275 sull'autonomia scolastica;**
- 4. Visto il CCNL Comparto Scuola vigente,**

tanto premesso, considerato, rilevato e ribadito, il sottoscritto docente,

DICHIARA LA PROPRIA NON DISPONIBILITÀ

A SOMMINISTRARE/CORREGGERE/ TABULARE LE PROVE INVALSI

Si chiede pertanto, emissione di Ordine di Servizio e/o Reiterazione di Ordine di servizio, a tal proposito, questa diffida deve intendersi rimostranza scritta ai sensi del DPR n° 3 del 1957 articolo 17.

8. Il preside può individuare un contingente minimo per aprire la scuola?

Il contingente minimo è previsto dalla Legge 146/90 che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali tra i quali rientra la scuola. Questa legge prevede che il preside possa individuare un numero minimo di lavoratori per garantire quelli che sono chiamati servizi minimi. Nella scuola il contingente è previsto solo per gli ATA e non per i docenti.

10. Il preside può aprire la scuola se tutti i collaboratori scolastici sono in sciopero?

No. Esigenze organizzative e di sicurezza rendono indispensabile la presenza dei collaboratori scolastici.

11. Il preside può intimare a un collaboratore di un altro plesso non in sciopero di aprire il plesso interessato dallo sciopero?

No. Se il preside vi intima di aprire, chiedete ordine di servizio scritto (modello A); se il preside emana ordine di servizio, potete fare rimostranza (modello B); se il preside reitera l'ordine di servizio avete due possibilità: o ottemperate (e cioè aprite l'altro plesso) oppure vi rifiutate.

13. Anche i genitori possono partecipare alle casse di resistenza?

Certamente, genitori e anche studenti delle superiori di scuole limitrofe. Sarà il segnale concreto dell'adesione alla lotta contro la scuola dei quiz e il DdL "Buona Scuola".

9. Quali sono i servizi minimi previsti per la scuola?

Il servizio indispensabile da assicurare in caso di sciopero sono individuati dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario). Dunque lo svolgimento dei quiz Invalsi non si configura in nessun modo come prestazione indispensabile e tanto meno si configura come prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Se il Dirigente scolastico formasse un contingente minimo per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.

12. E' inutile bloccare i quiz solo il 6 maggio?

Non è per niente inutile: l'Invasi prevede di testare sia italiano che matematica; far saltare le prove di italiano significa per l'Invalsi l'impossibilità di testare compiutamente la singola scuola.

14. Cosa si può fare per bloccare i quiz il 7 maggio?

Per la giornata del 7 maggio non è previsto lo sciopero, per cui non è possibile attivare casse di resistenza né ovviamente scioperare. I docenti possono produrre dichiarazione di indisponibilità alla somministrazione e alla tabulazione (ALLEGATO C), chiedere l'ordine di servizio e la sua reiterazione. Un'altra forma di boicottaggio è chiedere la collaborazione con i genitori che possono sia tenere i bimbi a casa che mandarli a scuola con la diffida (ALLEGATO D).

Allegato A

Al Dirigente scolastico
dell'Istituto.....

Oggetto: richiesta di **Ordine di servizio**

Il/la sottoscritt... insegnante presso la **scuola**

CHIEDE,

ai sensi degli articoli 17 e 18* del DPR n. 3. 1957, che la S.V. dia disposizioni scritte rispetto alla somministrazione/tabulazione delle prove Invalsi.

La presente richiesta è motivata dalla necessità **di** un'adeguata tutela professionale in **ordine** al profilo della sospensione o attenuazione dell'attività didattica che ne consegue.

Data_____

Firma_____

Allegato B

Al Dirigente scolastico
Dell' Istituto SEDE

Oggetto: Atto di rimostranza scritto ai sensi dell'Art. 17 del DPR 3/57

La/e sottoscritta/e, docente/i mette/ono in rilievo che l'ordine di servizio da Lei emesso in data prot.n° , si pone in contrasto con norme di carattere giuridico e contrattuale e rappresenta un'illecita richiesta di prestazione aggiuntiva non-obbligatoria.

Tutto ciò considerato sostiene di non poter ottemperare alla disposizione impartita ritenendosi, al contempo, esente da ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Chiede pertanto che l'ordine di servizio da lei disposto, venga annullato o qualora tale ordine venga reiterato in forma scritta che vengano indicati gli estremi della normativa che ne prevedono l'esecuzione ai sensi dell'Art.1 comma 1 e dell'Art.3 comma 1 e comma 2 della Legge 241/90.

Dichiara altresì di riservarsi comunque ogni tutela in via sindacale e giudiziaria a seguito della reiterazione scritta dell'ordine di servizio.

Data

Distinti saluti
In fede